

**Congregazione Figlie
della Carità
di San Vincenzo De' Paoli**

Provincia della Sardegna

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Protocollo Minori

**Redatto secondo
il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

TUTELA DEI MINORI

Obiettivo:

Garantire la tutela degli utenti minorenni delle opere gestite dalla Congregazione

Rischi corrispondenti:

Reati sessuali contro i minorenni, eventualmente in concorso con alcuni dei reati presupposto ai sensi del decreto 231 (lesioni personali, detenzione e produzione di materiale pornografico relativo a minori, concussione per induzione, riduzione in schiavitù, associazione per delinquere)

Modalità:

Comportamenti da osservare nel rapporto con i minorenni

- 1 La punizione fisica di minori non è ammissibile in nessuna circostanza.
- 2 L'abuso verbale nei confronti di minori o il racconto di barzellette o storie di natura sessuale, in presenza di minori, non può mai essere accettabile. Nel caso sia necessario fare una conversazione su temi di sessualità con un minore, si deve avere una grande attenzione e delicatezza.
- 3 Non ci si deve appartare con un minore. Quando gli si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto, che non dia nessun motivo di sospetto. Normalmente questo avvenga in un ufficio con porta a vetro o tenendo la porta aperta.
- 4 Ai minori non è consentito rimanere nei locali della Congregazione fuori degli orari previsti, a meno che non vi siano ragioni straordinarie e comunque alla presenza sempre di un adulto addetto dell'opera.
- 5 Tutti i minori devono essere trattati con uguale rispetto; il favoritismo non è accettabile.
- 6 Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico -- che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso.
- 7 È consigliabile non passare un tempo troppo prolungato e, in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori. In nessun caso un membro del personale delle nostre opere dia alcool, tabacco o droghe ai minori.
- 8 Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. Ugualmente il materiale mediatico (quali telefonini, Internet, video) e le attività proposte (es. proiezione di materiali nell'ambito dell'offerta didattica) devono essere conformi alla loro età ed all'indirizzo cattolico della Congregazione.
- 9 Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico inadeguato con i minori, fatto salvo l'opportuno contatto nelle situazioni in cui sia necessario far sentire sicurezza e benessere ad un minore (per esempio, dove un bambino è in difficoltà).
- 10 Evitare qualunque gesto che possa essere interpretato negativamente (palpazione, carezze, ecc.).
- 11 Si deve avere una cura particolare per la privacy, quando i minori sono negli spogliatoi, nelle piscine, nelle docce e nella toilette.
- 12 Compiti di natura strettamente personale (per esempio aiutare per andare al bagno, lavare o cambiare vestiti) non dovrebbero essere effettuati a favore di minori, se essi stessi possono provvedere personalmente. In ogni caso le operazioni che richiedono un contatto fisico diretto con il minore devono essere note alla famiglia.

Gestione dei fatti di possibile rilevanza penale relativi a minorenni

13 Il dirigente scolastico di scuola pubblica (e anche di scuola paritaria) riveste il ruolo di pubblico ufficiale.

14 Agli insegnanti di scuola pubblica (quindi compresa la paritaria) viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale piuttosto che quella di incaricato di pubblico servizio (C. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico.

15 Coloro che hanno l'incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio hanno l'obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

16 Diverse sono le modalità di denuncia: poiché al dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione "riferendo" al dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Ovviamente nella scuola paritaria il dirigente scolastico coincide con il Gestore e non con il Preside.

17 Il dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.

18 Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.

19 È da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un "inquinamento delle prove", poiché l'acquisizione della stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione così come l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria. La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

20 Il "sospetto sufficientemente fondato" si forma in base una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.
- Presenza di indicatori fisici o psicologicocomportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

e verrà comunque presentata dall'insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.

21 In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è bene che il dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile. La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed

esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

22 In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (Decreto MPI n. 60 del 1996).

23 Si definisce "situazione di pregiudizio" quella in cui il minore è in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato. In questi casi il dirigente scolastico ha dovere di segnalare tale situazione al responsabile del servizio sociale comunale. In caso di dubbi la segnalazione ai servizi sociali va fatta contestualmente alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Evidenze:

- Provvedimenti disciplinari per violazione del protocollo
- Consegna del protocollo al personale che opera con minorenni
- Audit dell'OdV sul rispetto del protocollo
- Segnalazioni alla Pubblica Autorità di eventuali abusi subiti dai minori utenti della Congregazione
- Formazione del personale sul protocollo
- Certificati antipedofilia (d. lgs. 39/14)